

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (Presidente del Cd.A., Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl), ENRICO DE ROSE (Vice Presidente della Soc. Taranto Sport Srl con deleghe, poteri e firma disgiunta da quella del Presidente e Amministratore delegato, nelle cui competenze delegate rientrano anche i rapporti con la Co.Vi.So.C.) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 4062/480pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale e, per i deferiti, l'Avv. Nicola Borgonovo, i quali concludevano:

- la Procura per l'accoglimento del deferimento proposto, con irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) per i tesserati e della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Taranto Sport Srl;
- il difensore dei deferiti, in via principale, per il proscioglimento e, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione minima; nonché, in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze svolte nella propria memoria in atti;

osserva quanto segue:

1. Il Deferimento

1.1. Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg.ri Bartolomeo D'Addario, in qualità di Presidente del CDA, di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Taranto Sport Srl (di seguito anche detta, per brevità, "Taranto" ovvero la "Società") ed Enrico De Rose, Vice Presidente della Società, con deleghe e poteri a firma disgiunta da quella del Presidente e Amministratore Delegato, nonché il Taranto, per rispondere, rispettivamente:

- i tesserati, della violazione di cui all'art. 80, comma 2, lett. A) delle NOIF, in relazione all'art. 8, comma 5, del CGS vigente all'epoca dei fatti, sanzionata dall'art. 90, comma 2, delle NOIF.
- la Società per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento ascritto ai propri amministratori e legali rappresentanti.

1.2. La Procura ha proceduto al deferimento oggi in esame sul presupposto che la Co.Vi.So.C., nella riunione tenuta in data 5 novembre 2009, aveva riscontrato l'omesso invio, da parte della Società, dei dati richiesti dalla stessa Commissione con nota in data 8

ottobre 2009 (trasmessa via fax in pari data e a mezzo raccomandata a/r del 9 ottobre 2009, ricevuta il successivo 13 ottobre 2009) consistenti in chiarimenti e informazioni in merito a due crediti vantati dal Taranto nei confronti, rispettivamente, della Soluzioni Pubblicità & Marketing Srl (per un importo di € 70.140,00) e della Ats Re Santa Palomba Srl (per un importo di € 141.237,83), senza ottenere alcuna risposta nel termine fissato al 23 ottobre 2009.

2. La difesa dei deferiti

Il Taranto e i tesserati D'Addario e De Rose si sono costituiti nel procedimento con memoria datata 15 febbraio 2009, a firma dei propri legali, chiedendo:

- nel merito, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minima;
- in via istruttoria, per l'audizione dei deferiti e l'escussione di testi.

A sostegno delle proprie richieste, i deferiti hanno fatto valere:

- in via principale, la loro asserita buona fede (rappresentata dalla mancata ricezione, presso la "nuova" sede della Società, del fax con cui venivano richiesti i chiarimenti da parte della Co.Vi.So.C., richiesta inviata presso un recapito del Taranto non più operativo, e la fattiva collaborazione dei deferiti, non appena questi sarebbero venuti a conoscenza della richiesta rivolta dalla Commissione);
- in via subordinata, la scarsa rilevanza dei fatti posti a base dell'addebito.

Il D'Addario, per parte sua, ai fini del proscioglimento, evidenziava la propria estraneità ai fatti in contestazione, essendo delegato dalla Società, per i rapporti con la Co.Vi.So.C., il De Rose.

3. La motivazione

Il deferimento è infondato.

Vi è prova in atti che la comunicazione della Co.Vi.So.C. datata 8 ottobre 2009 è stata inviata, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo raccomandata a/r del 9 ottobre 2009, presso un recapito telefonico e un indirizzo non riferibile direttamente alla Società Taranto, e cioè presso la sede della Daddario.it Sas.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto nei confronti dei tesserati Sigg.ri Bartolomeo D'Addario ed Enrico De Rose, nella rispettive qualità, e nei confronti della Taranto Sport Srl.

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' AC ISOLA LIRI Srl (nota n. 4076/315pf09-10/AM/ma del 18.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 gennaio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la AC Isola Liri Srl, per rispondere della violazione dell'art. 11, commi 1 e 3, perché in occasione dell'incontro di calcio Isola Liri-Cassino, disputata il 20 settembre 2009, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, nella curva destinata agli "Ultras", la tifoseria locale esponeva, per la durata di circa tre minuti, uno striscione comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, origine territoriale ed etnica, poiché recante la scritta: "*se mio padre fosse di Cassino avrei un nonno magrebino*".

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e, di conseguenza, l'irrogazione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita, la quale però ha fatto pervenire nei termini stabiliti una memoria difensiva.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Il deferimento deve essere dichiarato inammissibile, per l'effetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 2.1, del vigente CGS che testualmente recita: *"i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore dodici del giorno feriale successivo alla gara, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale"*.

In relazione al caso in esame appare del tutto evidente che la predetta norma non lascia spazio a qualsiasi ombra di dubbio, evidenziando che l'unico organo competente ad irrogare le sanzioni per i fatti indicati in premessa, è quello del Giudice sportivo, da investire del caso nei modi e termini stabiliti dall'art. 35, comma 2.1, del CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi, dichiara inammissibile il deferimento e, di conseguenza, il non luogo a procedere nei confronti dell'AC Isola Liri Srl

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4297/765pf09-10/MS/cdb del 29.1.2010).

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione datata 28 settembre 2009, C.U. N°. 58, condannava la Società U.S. Castrovillari Calcio a pagare al calciatore Giuseppe Pulvirenti la somma di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Tale provvedimento veniva comunicato alla Società, la quale non lo eseguiva, così incorrendo nel deferimento della Procura Federale, che ha contestato al Sig. Domenico Mazzei, nella qualità di Presidente della Società U.S. Castrovillari Calcio, la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, e alla Società U.S. Castrovillari Calcio la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il fatto ascritto al proprio Presidente.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e le sanzioni di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per la Società deferita, nonché l'inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Domenico Mazzei.

Il deferimento è fondato.

L'art. 94 ter, NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.

In caso di inadempimento, vanno applicate le sanzioni di cui agli artt. 8, comma 9, 19, comma 1, lett. H), CGS.

La U.S. Castrovillari Calcio, non presentando memorie, né contro deducendo, non ha fornito la prova dell'adempimento, sicché va sanzionata unitamente al proprio legale rappresentante.

Sanzioni eque, anche con riferimento a casi analoghi, risultano quelle di cui al dispositivo
P.Q.M.

commina al Sig. Domenico Mazzei l'inibizione di mesi 2 (due) e alla Società U.S. Castrovillari Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI INVERSI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Rivoli) E DELLA SOCIETA' ACD RIVOLI (nota n. 4294/727pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giovanni Inversi, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.C.D. Rivoli e la Società A.C.D. Rivoli, contestando al primo la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per l'addebito ascritto al proprio Presidente.

A fondamento del deferimento vi è il fatto che la Società non ha eseguito, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30 ottobre 2009, la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata il 10 ottobre 2009, che l'aveva obbligata a pagare all'allenatore Sig. Paolo Diliberto la somma di € 15.094,00 (Euro quindicimilanovantaquattro/00).

La Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del deferimento, deducendo che aveva impugnato per revocazione avanti la Corte di Giustizia Federale il provvedimento del Collegio Arbitrale; che il ricorso era stato dichiarato inammissibile; che il 12 febbraio 2010 aveva inviato al Diliberto l'intero importo dovuto a mezzo di due distinti assegni circolari, pari a complessivi € 15.094,00 (Euro quindicimilanovantaquattro/00).

Ha precisato che il ricorso alla Corte di Giustizia Federale si era reso necessario in quanto il Diliberto aveva ommesso di denunciare al Collegio Arbitrale di aver ricevuto acconti rilevanti, che la Società deferita, comparsa avanti il Collegio, non era stata in grado in quel momento di provare compiutamente.

Venuta poi in possesso della documentazione relativa ai pagamenti effettuati, la Società deferita chiedeva alla Corte di Giustizia Federale la revoca del provvedimento del Collegio Arbitrale, che tuttavia non otteneva.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e, per l'effetto, le sanzioni di 2 (due) punti di penalizzazione e dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la Società deferita e dell'inibizione di mesi 10 (dieci) per il Sig. Giovanni Inversi.

Il Sig. Inversi, comparso personalmente, si è riportato agli scritti difensivi, rimettendosi alle decisioni di questa Commissione.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 94 ter, comma 13, NOIF prevede che il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Trattasi di termine di natura perentoria, che è tale anche in considerazione della natura del provvedimento del Collegio Arbitrale.

Poiché la Società deferita non ha rispettato il termine di cui trattasi, dev'essere applicata nei suoi confronti la sanzione indicata nell'art. 8, comma 9, CGS, da comminarsi nel minimo previsto, in considerazione delle ragioni addotte dalla Società deferita.

È applicabile nei confronti del Sig. Giovanni Inversi, per la carica ricoperta, la sanzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. H), CGS, che si reputa equo definire in misura inferiore a quanto chiesto, atteso che il caso è risultato controverso nel suo aspetto economico e che il pagamento del dovuto è comunque stato effettuato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale commina al Sig. Giovanni Inversi l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società A.C.D. Rivoli la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMEDEO PELLICIONI (Presidente della Soc. SSD Centobuchi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SSD CENTOBUCHI CALCIO Srl (nota n. 4424/766pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, con due distinte decisioni, rese la prima il 26 giugno 2009 e la seconda il 27 ottobre 2009, aveva condannato la S.S.D. Centobuchi Calcio a pagare, rispettivamente, al calciatore Riccardo Delfino la somma di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) e al calciatore Nunzio Pagano la somma di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

La Procura Federale, poiché la Società non aveva adempiuto alle decisioni di cui sopra, mancando di corrispondere il dovuto nei termini fissati dall'art. 94 ter, comma 11, CGS, ha deferito a questa Commissione il Sig. Amedeo Pellicioni, Presidente della S.S.D. Centobuchi Calcio e la S.S.D. Centobuchi Calcio, per rispondere primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, e la S.S.D. Centobuchi Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il fatto contestato al proprio legale rappresentante.

La Società ha presentato una memoria difensiva con la quale ha dedotto che entrambe le obbligazioni erano state adempiute tempestivamente e ha pertanto chiesto il rigetto del deferimento.

La Società deferita, inoltre, con lettera raccomandata 12 febbraio 2010, inviata a questa Commissione ad integrazione della precedente difesa, ha trasmesso la dichiarazione della Banca Picena Truentina, filiale di Centobuchi, attestante che l'assegno circolare N°. 5001739640 emesso il 29 ottobre 2009 per € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) all'ordine di Nunzio Pagano era stato incassato lo stesso giorno e che l'assegno bancario N°. 7337755 emesso il 23 novembre 2009 per € 6.000,00 (Euro seimila/00) all'ordine di Riccardo Delfino era stato negoziato presso altro istituto di credito e addebitato in conto corrente il 7 dicembre 2009.

La Società deferita ha allegato alla memoria del 2 febbraio 2010 copia degli assegni sopra descritti, nonché copia delle dichiarazioni liberatorie dei calciatori Riccardo Delfino e Nunzio Pagano.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e le sanzioni di penalizzazione di 2 (due) punti di penalizzazione e l'ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00), per la Società Centobuchi e l'inibizione di mesi 10 (dieci), per il Presidente Sig. Amedeo Pelliccioni.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Il deferimento non è suscettibile di accoglimento.

Risulta dalla memoria difensiva che la Società deferita aveva impugnato innanzi la Commissione Vertenze Economiche la decisione della Commissione Accordi Economici afferente la posizione del calciatore Delfino Riccardo e che, nelle more dei due procedimenti, lo stesso calciatore aveva percepito l'intera somma di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), che gli era stata corrisposta in due rate rispettivamente di € 1.500,00 ed € 6.000,00, quest'ultima portata da un assegno bancario del 23 novembre 2009, andato a buon fine.

La posizione dell'altro calciatore di nome Pagano Nunzio risulta tacitata dalla dichiarazione liberatoria firmata dallo stesso in data 29.10.2009, accompagnata da un assegno circolare all'ordine del calciatore di importo inferiore al condannatorio, ma accettato dal calciatore "a saldo residuo credito".

P.Q.M.

Respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 23 febbraio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete